

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO "EFFETTO DONNA"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita, a norma dell'art.36 del Codice Civile, un'associazione denominata "Effetto Donna". L'associazione ha sede in Roccagloriosa, via San Cataldo.

Art. 2

Finalità e intenti

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di sostenere in Italia, e, in particolare nel Cilento, le donne, di ogni età, razza, religione, cultura, senza distinzione alcuna, promuovendo e favorendo le attività lavorative, sociali e culturali da esse svolte, incentivando attività di formazione e informazione, con particolare attenzione alle tematiche riguardanti la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- a) esercitare e promuovere iniziative di sostegno alle donne;
- b) organizzare convegni, proiezioni di films, laboratori, mostre, spettacoli, concerti e qualsiasi altra iniziativa di carattere formativo e culturale che contribuisca a mantenere vivi gli scopi dell'associazione e ne favorisca la crescita;
- c) svolgere attività di consulenza a favore delle associate;
- e) promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra le associate e anche con altri soggetti che perseguano finalità aderenti agli scopi dell'associazione stessa;
- f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Art. 3

Collaborazioni esterne e contributi

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo,delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali, nel rispetto della piena e completa libertà di pensiero.

Art. 4

Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei probiviri;
- d) i revisori dei conti

Titolo II

I soci

Art. 5

Associati

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 6

Recesso dei soci

Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione o con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato o nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 7

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Roccagloriosa (SA), via San Cataldo, o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare su tutti gli

argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci con i mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 8

Costituzione legale dell'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9

Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 10

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 11

Assemblee straordinarie

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 12

Modificazioni dello statuto

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV

Il Presidente

Art. 13

Elezione del Presidente

Per l'elezione del presidente dell'associazione la nomina dei membri del consiglio, del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche. Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto, ha la rappresentanza legale dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano.

Titolo V

Il consiglio direttivo

Art. 14

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni o cessazione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due

terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 15

Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi

dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

Art. 16

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 17

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 18

Rappresentanza legale dell'associazione

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi spettano al presidente.

Titolo VI

Collegio dei revisori

Art. 19

Nomina e compiti dei revisori dei conti

L'assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Titolo VII

Collegio dei probiviri

Art. 20

L'assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Titolo VIII

Scioglimento

Art. 21

Delibera di scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico delle associate.

Titolo IX

Disposizioni generali

Art. 22

Rinvio alle norme di diritto comune

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.